

Novembre 2010

### **Requisito del diploma di Scuola Secondaria Superiore per l'iscrizione ai master universitari"**

In riferimento ai master di 1° livello di cui alla legge n. 43 del 1 febbraio 2006, vengono segnalate a questo Collegio IPASVI modalità di iscrizione adottate da istituzioni universitarie private che non paiono conformi alla normativa di settore, destando serie perplessità sulla omogeneità e pariteticità formativa della nostra professione.

In particolare, un'università telematica propone alcuni master di primo livello (Management nelle Organizzazioni Sanitarie, Area critica ed emergenza in ambito infermieristico, Infermieristica legale e forense, Ricerca clinica in ambito sanitario), per partecipare ai quali i requisiti di ammissione riportati nei rispettivi bandi sono:

- *Diploma di laurea quadriennale del precedente ordinamento;*
- *Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;*
- *Ai sensi e per gli effetti dell'Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 2, al corso possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n. 43, che risultino iscritti all'albo professionale, ove previsto.*

A supporto di tale regolamentazione, l'Università cita l'art. 1, punto 10 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1, (e non n.2 come, peraltro, erroneamente riportato nel bando) che così recita:

*“I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università”.*

Infatti è ben vero che la legge n. 42/99 stabilisce l'equipollenza tra i diplomi conseguiti con la precedente normativa e quello universitario, ma ciò all'evidente è dichiarato unico fine dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base. Nessun riferimento è tuttavia contenuto nella norma ad una qualsivoglia efficacia sanante di carenze formative del percorso di studi legislativamente previsto per l'accesso ai corsi universitari (laurea specialistica e master).

Parimenti, in linea con quanto già previsto dalla citata Legge 42, la Legge 8 gennaio 2002, n. 1, all'articolo 1, comma 10, stabilisce che *"I diplomi conseguiti in base alla normativa precedente...sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e ad altri corsi di formazione post base ..."*. Ma, anche in questo caso, è evidente che il valore riconosciuto ai diplomi pregressi, riguarda i titoli stessi, in quanto documenti abilitanti, mentre non si può certo sostenere, sia per gli uni sia per gli altri, che il solo possesso del titolo assorba qualsiasi altro requisito soggettivo altrove richiesto dall'ordinamento giuridico, come appunto il diploma di scuola secondaria superiore.

D'altronde le norme appena citate non hanno abrogato, né implicitamente né tantomeno esplicitamente, il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, di attuazione dell'art. 117, comma 95, Legge 15 maggio 1997, n. 127 il quale prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore per l'accesso alla formazione universitaria e, in particolare, per quanto riguarda la formazione post laurea così stabilisce: *"In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello"*.

La nota MIUR n. 1126 del 22 maggio 2003 ha chiarito d'altronde che, non essendo specificata nel testè citato D.M. la durata quinquennale o quadriennale del citato diploma di istruzione secondaria superiore, l'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base ivi previsti *"è consentito agli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quadriennale e di un diploma di infermiere o di altro diploma di area sanitaria o di diploma regionale di infermiere"*.

Successive note ministeriali hanno poi chiarito che, nell'ipotesi di diploma quadriennale anziché quinquennale, le singole Università debbano nella loro autonomia didattica prevedere dei debiti formativi da assolvere, che corrispondano complessivamente nell'impegno richiesto dall'"anno integrativo" (Circolare Dipartimento per l'Università prot. n. 3120 del 30 settembre 2004).

Alla luce di quanto sopra riportato, per essere ammessi ad un Master universitario di 1 livello **è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore** o di altro diploma conseguito all'estero riconosciuto idoneo (Art. 6, Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270).